

**Responsabilita' civile - padroni, committenti e imprenditori – Corte di Cassazione, Sez. 3 ,
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 - 01)**

Contratto di somministrazione di lavoro - Fatto illecito del prestatore di lavoro - Responsabilità esclusiva dell'utilizzatore - Sussistenza - Fondamento - Art. 26 d.lgs. n. 276 del 2003 - Valenza meramente confermativa.

In tema di contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dal d.lgs. n. 276 del 2003, la responsabilità per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione grava non già sul somministratore, mero datore di lavoro, bensì, ed in via esclusiva, sull'utilizzatore, quale soggetto che inserisce il lavoratore nella propria struttura imprenditoriale ed esercita poteri di direzione e controllo sulla prestazione lavorativa, soggetto assimilabile, quindi, al paradigma generale del padrone o committente ex art. 2049 c.c., assumendo la espressa previsione di responsabilità dell'utilizzatore contenuta nell'art. 26 del d.lgs. n. 276 del 2003 valenza meramente confermativa dell'applicabilità della norma codicistica.

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2049](#)